



**LA BOTTEGA
DEL
POSSIBILE**

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale

«Voglio stare qui,
dove conosco tutto il quartiere
le mie amiche sono troppo vecchie
per venirmi a trovare altrove».

Donna Rosa – 90 anni
Da "La Stampa" 26/07/1993

Associazione di Promozione Sociale per la cultura della DOMICILIARITÀ
10066 TORRE PELLICE (TO) – Viale Trento, 9
Tel. e fax 0121/953377 – 0121/332996
e-mail: bottegadelpossibile@bottegadelpossibile.it - segreteria@bottegadelpossibile.it
sito: www.bottegadelpossibile.it

P.IVA 07046960014 Codice Fiscale 94528590014
Organizzazione con Sistema di Gestione Certificato da CERMET secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008

STATUTO

"LA BOTTEGA DEL POSSIBILE" è una sorta di LABORATORIO CULTURALE nel campo della POLITICA SOCIALE, in un contesto di "welfare plurale".

È un LABORATORIO per PENSARE, per PRODURRE SAPERI di DOMICILIARITÀ, per SEMINARE DOMICILIARITÀ.

"LA BOTTEGA DEL POSSIBILE" è una "Bottega" che produce un pensiero che diventa cultura di DOMICILIARITÀ, cultura di diritti.

"LA BOTTEGA" è ... una Bottega APERTA al MONDO per una SCOMMESSA COLLETTIVA nella solidarietà e nella fratellanza, per costruire rispetto dei diritti.

È un PROGETTO in AVANTI con ragioni antiche.

I DIRITTI SOCIALI E I DIRITTI DELLA PERSONA DALLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art.1 L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si rivolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

.....

Art. 31 La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

.....

Art. 38 Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano prevenuti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

24 gennaio 1994

PERCHÈ UNA NUOVA ASSOCIAZIONE

Una speranza per cui chiediamo collaborazione, suggerimenti, idee.

Le persone anziane aumentano e ancora più aumenteranno nei prossimi anni dato che migliora continuamente la speranza di vivere. I mass media e gli esperti ce lo dicono tutti i giorni, mentre nel nostro Paese è diminuita di molto la natalità. Molti anziani avranno figli già anziani e pochi nipoti. Molte saranno le donne anziane. Questo è il futuro più o meno vicino a noi.

Già oggi, ma soprattutto domani, molti anziani saranno soli e, come sappiamo o possiamo immaginare, la solitudine non fa bene alla salute.

*Infatti la salute, secondo noi, è "fatta" di molte cose, anche del poter comunicare, anche del poter restare nel proprio ambiente naturale; per ogni persona questo significa storia, cultura, esperienza ed affetti, senso della vita, in una parola significa **domiciliarità**.*

E questo vuol dire poter restare, con un progetto di vita, nella propria casa o nel contesto dotato di senso per la persona e la sua storia.

Troppo spesso ancora, l'unica soluzione proposta o offerta per la persona anziana in difficoltà è il ricovero in una struttura residenziale, in una CASA di RIPOSO con il conseguente abbandono della propria casa, che è il centro degli affetti e delle attività.

Il ricovero diventa spesso vita senza un progetto, in un'attesa indefinita.

Troppo spesso non esistono alternative al ricovero non voluto dalla persona; troppo spesso ancora non è possibile una scelta reale, libera e concreta.

Ma... la vecchiaia ha il valore che le diamo; ci appartiene.

Può essere una risorsa. La vecchiaia non è una malattia.

Molti sanno che in numerose situazioni sarebbe fattibile garantire domiciliarità, attraverso una rete di risorse integrate sul territorio, (possibilmente anche mediante lo strumento del Distretto di base Socio-Sanitario), aiutando la famiglia che aiuta una persona in difficoltà, sostenendo la persona da mantenere o da recuperare come risorsa per sé.

Tutto questo è da realizzare, attraverso una programmazione per obiettivi, con un progetto integrato per "quella" persona, per "quel" nucleo familiare, con flessibilità e creatività. Certo tutto ciò se la persona lo vuole e se le sue condizioni psico-fisiche lo consentono.

Realizzare il sostegno alla domiciliarità sarebbe possibile, molto più spesso di quanto accade ora, attraverso un'adeguata programmazione soprattutto dei servizi sociali e sanitari ma anche culturali, dei trasporti, della politica della casa, ecc. ecc.

PER CHE COSA FARE

Per informare, documentare, far formazione, ricerca e progettazione, per far cultura di domiciliarità per le persone anziane, ma non soltanto per queste, abbiamo pensato di attivare

LA BOTTEGA DEL POSSIBILE

un'Associazione di Promozione sociale senza fini di lucro, senza qualificazione partitica, confessionale o sindacale.

*Pensiamo di poter dare un contributo di qualità, offrendo un punto di riferimento, di confronto, di verifica di esperienze per... **intervenire prima a casa.***

Vorremmo poter promuovere cultura di domiciliarità, soprattutto per le persone in difficoltà per quanto è possibile e quando è possibile, con gli strumenti che già conosciamo e altri che cercheremo di inventare, diventando anche dei moltiplicatori e dei facilitatori di conoscenza e di cultura.

CHI I PROMOTORI

Siamo un gruppo di persone di diverse professionalità. Siamo assistenti domiciliari e tutelari, assistenti sociali, educatori, infermieri professionali, sociologi, medici, pedagogisti, operatori del settore bancario, commerciale e industriale, magari già pensionati o ancora giovani.

Abbiamo esperienza anche manageriale, formativa e di ricerca, come operatori pubblici, privati o volontari, motivati dalla promozione del mantenimento nell'ambiente naturale delle persone più deboli.

Qualcuno di noi è ... quasi anziano ma vuole porsi ancora – finché è possibile – come risorsa al servizio di chi sta meno bene.

Qualcuno di noi è molto giovane. L'insieme appare positivo per attivare anche un incontro di solidarietà tra generazioni.

Come strumento privilegiato per raggiungere l'obiettivo, pensiamo alla figura dell'assistente domiciliare, operatore del settore socio-assistenziale.

Vorremmo divenire un punto di riferimento per questo operatore che:

- *consideriamo un sostegno determinante per molte persone, per avere compagnia, per avere un collegamento con il mondo esterno, per continuare a vivere nella massima autonomia possibile;*
- *riteniamo uno strumento importante anche per aiutare chi aiuta, anche per sostenere la famiglia.*

IL NOSTRO FARE

La documentazione e l'esperienza che i fondatori e i soci dell'Associazione metteranno a disposizione, sarà il punto di partenza per incontri di accoglienza e di confronto, per il Centro di documentazione, per iniziative formative, per far STORIA SOCIALE, per far scienza dall'esperienza.

Daranno ulteriore forza ad organizzare la nostra speranza di fare, un collegamento particolare con la Comunità Montana Val Pellice ed il Centro Studi e Formazione Sociale Emanuela Zancan di Padova. Ci saranno anche molti riferimenti di collaborazione a livello nazionale con sedi di formazione di base e di ricerca.

Lo Statuto dell'Associazione vuol essere la sintesi delle nostre finalità ed obiettivi da perseguire attraverso

LA BOTTEGA DEL POSSIBILE

una sorta di laboratorio di proposta e di ricerca, che si mette a disposizione di operatori, amministratori pubblici, volontariato, cooperazione sociale, istituzioni, ecc. ecc., che vive con i contributi degli aderenti ordinari e sostenitori, delle donazioni e convenzioni.

Pur con il limite delle scarse risorse di cui disponiamo, nell'immediato futuro, intendiamo attivare:

- 1°) *un punto di incontro per lo scambio e l'analisi delle esperienze;*
- 2°) *un centro di documentazione sulla DOMICILIARITA', compresa videoteca, nastroteca ed emeroteca;*
- 3°) *una sede di attività formative sul tema che vogliamo promuovere e su cui vorremmo poter incidere, anche e soprattutto, rispetto agli assistenti domiciliari.*

LA NOSTRA PROPOSTA

Crediamo ci sia spazio per un'iniziativa culturale come quella che qui Vi proponiamo, per cui cerchiamo alleati e sostenitori, per cui chiediamo la collaborazione di nuovi amici.

Speriamo che questi nostri pensieri abbiano saputo comunicare il nostro messaggio, volto anche a promuovere il principio costituzionale della solidarietà.

Speriamo davvero che chi ci legge, riflettendo sulla propria esperienza, dica "importa anche a me, condivido la vostra preoccupazione".

Allora, ognuno provi davvero a pensare come e quanto potrebbe lavorare con noi per far conoscere, per far camminare le nostre idee, per dare forza alla

LA BOTTEGA DEL POSSIBILE

aprile 2011

Nel modificare il nostro Statuto
abbiamo pensato di lasciare la lettera di presentazione
de "La Bottega" del gennaio 1994 a conferma del cammino realizzato.

La Presidente
Mariena Scassellati Sforzolini Galetti

STATUTO

Abbiamo voluto adeguare il nostro Statuto al cammino ulteriore ad oggi realizzato con tanti soci e amici sparsi per l'Italia, residenti in dieci regioni e anche uno nel Laos.

Ormai siamo quasi 200 soci che rappresentano anche professioni che prima ci mancavano. Con l'aiuto e la collaborazione di molti, lavoriamo ormai per diffondere la cultura della domiciliarità su molti territori del Paese, con enti pubblici e privati, sempre più spesso anche a servizio di persone di ogni età, di genere, con diversi stati di sofferenza.

L'ADEST (assistente domiciliare e dei servizi tutelari) è ora divenuta a livello nazionale l'OSS (operatore socio assistenziale e sanitario) a cui è rivolta, sempre maggiormente, la nostra attenzione particolare perché possa mantenere le motivazioni al suo fare data la sua prossimità con molte situazioni di disagio e non autonomia.

Desideriamo lavorare anche con i "decisori", tecnici e politici, perché sempre più dalla **buone prassi** si giunga alle **buone politiche**, anche nei confronti del diritto al rispetto della domiciliarità che nasce dai primi articoli della Costituzione Repubblicana.

Per dar senso a ciò abbiamo appunto modificato l'art.2 dello Statuto, al fine di adeguarlo al coraggio della speranza per... ANDARE OLTRE

Salvatore Rao
Vice Presidente

Mariena Scassellati Sforzolini Galetti
Presidente

16 Aprile 2011

Art. 1
(Costituzione)

1. E' costituita, l'Associazione di promozione sociale, ai sensi della Legge 383/2000, denominata "La Bottega del Possibile".
L'Associazione ha sede in Torre Pellice (TO). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria purchè non sia trasferita fuori dal Comune di Torre Pellice.
Possono essere attivate delle sedi secondarie o delle rappresentanze in altre regioni presso sedi di Associazioni o di istituzioni del 3° settore, ove ci sia la garanzia di una piena e corretta adesione alla cultura della domiciliarità da cui discenda una promozione diffusa dei suoi valori nel rispetto dei diritti della persona. Sarà un regolamento predisposto dal Comitato Esecutivo, e approvato dall'assemblea, a definire in specifico l'organizzazione delle sedi staccate e delle rappresentanze.
2. L'Associazione, che ha durata sino al 31 dicembre 2050, non ha scopo di lucro e si propone come struttura democratica, apartitica, pluralistica, asindacale e aconfessionale; persegue fini di utilità e solidarietà sociale anche attraverso la promozione dei diritti delle persone più deboli. L'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci e riunisce tutti cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente statuto.

Art. 2
(Finalità)

1. L'Associazione ha lo scopo di contribuire a promuovere politiche sociali non solo a carattere riparatorio o per categorie ma nel senso più ampio del termine, che si basino sui principi della solidarietà, della prevenzione, della partecipazione, della capacità delle persone, della flessibilità delle risposte, della integrazione in rete delle risorse, della programmazione per obiettivi, della promozione dell'autonomia delle persone che esprimono bisogni e situazioni di non autosufficienza, della preminenza della salvaguardia della domiciliarità rispetto agli interventi in strutture residenziali, dell'integrazione di risorse pubbliche e private, in vista di un migliore rapporto costi/benefici che non sacrifichi la qualità dei servizi.
2. A tal fine l'Associazione si prefigge di contribuire allo sviluppo di una cultura dei servizi sociali, attraverso lo svolgimento di attività di documentazione, informazione e sensibilizzazione, ricerca e formazione con lo studio e la progettazione di servizi e assistenza tecnica nella progettazione dei servizi stessi e con la formazione degli operatori. L'Associazione potrà anche dotarsi di mezzi propri per istituire e gestire servizi formativi sia direttamente che in collaborazione con Enti Pubblici e privati.
3. L'Associazione:
 - adotta come campo privilegiato di ricerca/azione e di osservazione, il sistema integrato dei servizi rivolti alle persone, di ogni età e genere, realizzati livello sul territorio nazionale, portando a questo un contributo per l'innovazione affinché possa affermarsi un nuovo sistema di welfare plurale e di prossimità al fine di raggiungere un miglioramento della qualità della vita in relazione all'ecosistema all'interno del quale la persona è soggetto attivo e responsabile;
 - rivolge attenzione privilegiata all'insieme di servizi e interventi "a casa" e alla figura dell'operatore socio sanitario (OSS) quale strumento essenziale di sostegno alla domiciliarità quando interviene sul territorio;

- si propone di instaurare forme di collaborazione con altre Associazioni o altri organismi senza fini di lucro, con persone operatori e ricercatori ed esperti di politiche sociali, significativi in ambito nazionale ed extra, che possano essere utili per il conseguimento delle proprie finalità;
- si propone di stipulare opportuni rapporti convenzionali anche con Enti Pubblici per lo svolgimento delle attività;
- si propone di ricercare finanziamenti per le proprie attività e per il conseguimento dei fini statutari, sostenendo anche con propri mezzi l'avvio e l'espletamento di progetti;
- si riserva la facoltà di editare in proprie pubblicazioni concernenti materie di propria competenza ed interesse.

Art. 3 (Aderenti)

1. Sono aderenti all'Associazione le persone fisiche che sottoscrivono il presente Statuto all'atto della costituzione dell'Associazione e le persone che faranno successivamente richiesta di adesione e la cui domanda venga accolta dal Comitato Esecutivo.
2. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserva il presente Statuto. L'ammissione decorre dalla data della deliberazione del Comitato Esecutivo.
3. Gli aderenti si distinguono in fondatori, ordinari e onorari.
4. Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione
5. Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione per:
 - dimissioni volontarie;
 - mancato versamento della quota associativa per almeno due anni;
 - decesso;
 - atti contrastanti con le finalità dell'Associazione, riconosciuti con apposita deliberazione del Comitato Esecutivo;
 - indegnità riconosciuta con apposita deliberazione del Comitato Esecutivo.
6. Negli ultimi due casi fra quelli elencati al comma 5, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione scritta della decisione, al Collegio dei Probiviri, al quale spetta il definitivo pronunciamento.
7. Le prestazioni fornite dagli aderenti in favore dell'Associazione sono a titolo gratuito, fatto salvo quanto precisato nell'art. 16 nonché la possibilità di avvalersi, in casi particolari, di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, deliberate dal Comitato Esecutivo.
8. Le prestazioni fornite dall'Associazione in favore di terzi, potranno dare luogo all'erogazione, da parte dell'Associazione stessa, di compensi in favore degli aderenti coinvolti in dette prestazioni, in conformità agli accordi convenzionali intervenuti fra l'Associazione e i terzi interessati.

Art. 4 (Modalità di adesione)

1. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta al Comitato Esecutivo, in cui deve specificare i dati anagrafici, codice fiscale, l'adesione allo statuto e l'impegno di rispettare le deliberazioni degli organi sociali. Le eventuali obiezioni devono essere motivate.
2. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 5
(Diritti e obblighi degli Aderenti)

1. Gli Aderenti hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di votare direttamente o per delega, ad accedere alle cariche associative, di svolgere l'attività preventivamente concordata, di percepire i rimborsi spesa od i compensi a carico di terzi come da accordi e convenzioni, di recedere dall'appartenenza all'Associazione.
2. Gli Aderenti hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea e di prestare l'attività concordata.

Art. 6
(Organi)

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea degli Aderenti;
 - Il Comitato Esecutivo;
 - Il Presidente;
 - Il Collegio dei Probiviri;
 - Il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo.

Art. 7
(Assemblea degli Aderenti)

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti ed è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dallo stesso in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi la chiusura dell'esercizio sociale e ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario.
3. La convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 20 giorni prima dell'adunanza e mediante invio di lettera, o e-mail o fax da inviare almeno 20 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. La prima e la seconda convocazione non possono essere fissate nella stessa giornata.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli aderenti o tre dei membri del Comitato Esecutivo, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione, entro venti giorni, dal ricevimento della richiesta, e l'assemblea deve essere tenuta entro dieci giorni dalla data dell'avviso di convocazione.
5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altri aderenti. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega, fatta salva l'assemblea straordinaria riguardante le modifiche allo statuto e lo scioglimento dell'Associazione.
6. Ciascun aderente può essere portatore di due deleghe.

7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 21 e 22. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio, e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del comitato esecutivo non partecipano alla votazione.
8. L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
 - eleggere il Presidente, il Vice-Presidente e gli altri membri del Comitato Esecutivo e ne approva il numero;
 - nomina i membri del Collegio dei Proviviri;
 - nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - delibera l'attivazione delle sedi secondarie e delle rappresentanze
 - fissa le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - delibera il programma di attività proposto dal comitato esecutivo;
 - delibera il bilancio preventivo;
 - delibera il bilancio consuntivo e la relazione dell'attività svolta;
 - stabilisce l'ammontare delle quote associative.
 - delibera l'ammontare massimo dei rimborsi spese previsti per i membri del Comitato Esecutivo e per i soci che svolgano attività di volontariato
 - propone iniziative indicando le modalità e supporti organizzativi
 - ratifica l'esclusione dei soci
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Esecutivo
9. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sugli argomenti di norma previsti dall'assemblea ordinaria.

Art. 8
(Comitato Esecutivo)

1. Il Comitato Esecutivo è eletto dall'Assemblea degli Aderenti ed è composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di sette membri.
2. I componenti del Comitato non possono percepire compensi di alcun tipo per l'incarico svolto. Possono essere previsti rimborsi delle spese documentate ed effettivamente sostenute entro i limiti deliberati dall'Assemblea dei soci.
3. Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il Comitato Esecutivo ha i seguenti compiti:
 - predisporre i bilanci preventivi e consuntivi annuali e le relative relazioni sull'attività sociale;
 - determinare il programma di lavoro in base alla linea di indirizzo deliberata dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attuazione autorizzando la relativa spesa;
 - assumere il personale e affidare incarichi di collaborazione continuativa e coordinata;
 - nominare eventualmente al suo interno il Segretario dell'Associazione
 - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
 - deliberare in ordine alle eventuali dimissioni di aderenti od alla loro cessazione ed in particolare in ordine all'indegnità determinante la cessazione dall'appartenenza all'Associazione;

- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- può incaricare un gruppo tecnico di consulenti, che coadiuvi il Comitato nell'espletamento dei propri compiti, senza diritto di voto;
- può delegare compiti, in tutto od in parte, a membri del Comitato stesso, definendone i poteri e le responsabilità.
- Propone all'Assemblea dei soci le eventuali modifiche dello statuto.

La convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima dell'adunanza e mediante invio di lettera o e-mail o fax da inviare almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Comitato Esecutivo;

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono previste deleghe;

In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, il Comitato Esecutivo provvede a sostituirli, nel più breve tempo possibile, seguendo l'ordine della graduatoria dei non eletti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Comitato Esecutivo. Qualora non sia disponibile la lista dei non eletti o venga a mancare la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Comitato Esecutivo.

Art. 9 (Presidente)

1. Il Presidente presiede l'Assemblea degli aderenti e il Comitato Esecutivo.
2. Esso decade dalla carica secondo le norme del successivo articolo 13 e qualora non ottemperi a quanto disposto negli articoli precedenti.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca le riunioni dell'assemblea e del Comitato Esecutivo.
4. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo, sottoponendosi a ratifica nella prima seduta successiva.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.

Art. 10 (Presidente Onorario)

L'Assemblea ordinaria dell'Associazione può eleggere un Presidente Onorario individuato tra i soci, tra i precedenti Presidenti o membri del Comitato Esecutivo che si sia particolarmente distinto nell'attività dell'Associazione stessa. Il Presidente Onorario affianca il Presidente per la realizzazione dei progetti e dei programmi, nella cura delle relazioni esterne e per quanto possa essere necessario.

Art. 11
(Segretario)

1. Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
 - provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
 - è responsabile del disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e conservazione dei verbali dell'assemblea e del Comitato Esecutivo, che sottoscrive unitamente al Presidente;
 - è responsabile della tenuta dei libri contabili.

Art. 12
(Collegio dei Probiviri)

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre persone, nominate dall'Assemblea tra i non aderenti. Esso elegge al proprio interno il Presidente.
2. Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
3. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. I suoi pronunciamenti sono inappellabili.

Art. 13
(Collegio Revisori dei Conti)

1. il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati anche tra i non aderenti dall'Assemblea che ne nomina anche il Presidente.
2. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per scritto e firmata.
4. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e firmata e descrittiva sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Art. 14
(Durata delle cariche)

1. Le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate per non più di tre volte.
2. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 15
(Gratuità delle cariche)

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 16
(Rimborso spese)

1. L'Associazione può corrispondere, in conformità alle decisioni del Comitato Esecutivo, agli aderenti investiti di una delle cariche previste dal presente Statuto o incaricati di espletare determinati compiti, anche occasionalmente, rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 17
(Quota sociale)

1. L'ammontare della quota sociale è fissato dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile (salvo diversa decisione dell'Assemblea) né rimborsabile in caso di recesso di perdita della qualità di Aderente.
2. Gli Aderenti possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea e prendere parte all'attività dell'Associazione solo se in regola con il pagamento delle quote sociali: se non in regola non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 18
(Membri onorari dell'Associazione)

1. Il Comitato esecutivo può, con propria deliberazione, designare determinate persone, previo consenso delle stesse, quali membri onorari dell'Associazione.
2. I membri onorari assumono tutti i diritti degli Aderenti, senza l'obbligo di corresponsione della quota sociale.

Art. 19
(Risorse economiche)

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative degli Aderenti;
 - contributi liberali degli associati e dei privati;
 - contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni Pubbliche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari destinando i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dallo statuto;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - ogni altro bene mobile o immobile pervenuto all'Associazione a qualunque titolo e relative rendite.
2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Comitato Esecutivo.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente; il Comitato Esecutivo dispone che un altro membro possa firmare disgiuntamente dal Presidente.

Art. 20
(Bilancio)

1. Il rendiconto economico e finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
2. L'eventuale conto preventivo contiene le previsioni di spese e di entrate per l'esercizio annuale successivo.
3. Il rendiconto economico finanziario è predisposto dal Comitato Esecutivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere approvati rispettivamente entro i primi quattro mesi dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale ed entro due mesi prima dell'inizio dell'esercizio successivo.

Art. 21
(Modifiche allo Statuto)

1. Le proposte di modifica del presente Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli Organi dell'Associazione o da almeno la metà dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Articolo 22
(Eventuale scioglimento dell'Associazione)

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti riuniti in Assemblea straordinaria.
2. In caso di scioglimento, l'Assemblea designa a maggioranza dei presenti, uno o più liquidatori, che dovranno realizzare l'attivo e regolare il passivo destinando l'eventuale attivo residuale prioritariamente al "Gruppo Abele" di Torino per il suo impegno storico nel campo dell'equità, della giustizia sociale, delle libertà, valutando, in second'ordine, la possibilità di devolvere, solo e sempre in parte, l'eventuale residuo ai soggetti con cui vi è un rapporto di affiliazione.

Art. 23
(Divieto di distribuzione degli utili)

È fatto divieto di ripartire tra i soci gli eventuali proventi, anche in forma indiretta. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali e in favore degli scopi previsti dallo statuto.

Art. 24
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.



LA BOTTEGA
DEL
POSSIBILE

Associazione di Promozione Sociale

«È pericoloso vivere nel mondo
non a causa di chi fa del male,
ma a causa di chi guarda e lascia fare»

Albert Einstein

LA CARTA DEI VALORI

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.»

Articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana



LA BOTTEGA DEL POSSIBILE

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Nel suo agire si impegna:

- a rendere vivi i principi e i valori della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana, bussola del nostro agire quotidiano;
- a promuovere lo sviluppo di processi di democrazia partecipativa all'interno di un modello di sussidiarietà non frammentata intesa in senso ampio, con la finalità di superare il dualismo Stato-mercato onde sostenere uno sviluppo economico che ponga al centro la persona, i suoi bisogni e volontà, la sua specificità e unicità, la qualità delle relazioni umane e sociali per una maggiore coesione e inclusione delle persone più fragili;
- a costruire un nuovo modello di welfare plurale integrato, partecipato, di promozione e prossimità, parte integrante di un nuovo modello di sviluppo locale, un nuovo welfare inteso come infrastruttura sociale necessaria, alla coesione e all'unità del sistema Paese, come al benessere delle persone nelle singole comunità, superando l'attuale impronta residuale, assistenziale, di categoria.

PRINCIPI BASE PER LA PROPRIA CARTA DEI VALORI

Con la premessa che il proprio operare è ispirato ai principi di democrazia e uguaglianza dei diritti, l'Associazione:

1. è impegnata nell'area del "sociale", inteso in senso vasto, alla luce dei principi degli art. 3 e 118 della Costituzione e della legge istitutiva delle Associazioni di Promozione Sociale (la L.383/2000) e per promuovere la "cultura della domiciliarità" affinché ne derivi la realizzazione e l'applicazione concreta e reale del "Sistema Domiciliarità";
2. è consapevole che la promozione sociale significa soprattutto:
 - svolgere attività di utilità sociale senza finalità di lucro;
 - promuovere la cultura della solidarietà, del dono e della cittadinanza attiva;
 - prevenire, arrivare "prima", andare "oltre", nel quadro di alleanze di rete sul territorio per "costruire comunità" consapevoli e solidali;

3. è cosciente che appare sempre più essenziale l'affermarsi e il radicarsi della sussidiarietà "matura e virtuosa" per realizzare e costruire, con politiche integrate e alleanze di solidarietà, equità, giustizia, fratellanza una società più giusta;
4. lavora a diretto contatto con i vari soggetti-attori dei territori, partendo dai bisogni delle persone, per monitorare le carenze, per valutare e innovare le risposte, per "rendicontare il territorio" stesso, al fine del progettare e riprogettare maggior salute e ben-essere;
5. ha come destinatari innanzitutto gli operatori sociali di base e i "decisioni" (tecnici e politici) quali agenti di cambiamento, i cittadini e i propri associati, al fine di migliorare le condizioni sociali e di ben-essere, con particolare attenzione alle persone in difficoltà;
6. opera per promuovere "cittadinanza attiva", a tutela dei diritti sanciti dalla Costituzione, anche nell'incontro tra generazioni, ponendo in atto "buone prassi" per giungere a consolidare "buone politiche" nel quadro del "Sistema Domiciliarità";
7. è riferimento per l'innovazione e la ricerca nella solidarietà a servizio della persona e delle persone a cui i diritti sono negati, avendo come punto di partenza i bisogni ancora senza risposta;
8. raccoglie dati e individua nella ricerca/azione nuovi indicatori per rendere più trasparente la propria mission e più evidente il risultato positivo del suo operare, per "far star meglio" nel rispetto della domiciliarità di ogni persona, ogni volta che è possibile, elevando la soglia del possibile;
9. non perde occasioni per promuovere ogni opportunità e programma per "far salute" per le persone all'interno della propria comunità, utilizzando anche creatività e flessibilità nell'individuare "nuovi luoghi e modalità di cura".

Tutto ciò nella coscienza che per tutti,
in una società civile,
i propri doveri sono i diritti degli altri.

GIUGNO 2011

Tipografia GRAFICA STILGRAF - Luserna S.G. - 0121 909530